

Regolamento Comunità Europea del 12/10/1992 n. 2913 -

Regolamento (CEE) del Consiglio che istituisce un codice doganale comunitario.

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale n. 302 del 19 ottobre 1992 - serie L

Abrogato da: Regolamento Comunità Europea del 23/04/2008 n. 450 Articolo 186

Articolo 244

Sospensione dell'esecuzione della decisione dell'autorità doganale in pendenza di ricorso.

Articolo 244 - Sospensione dell'esecuzione della decisione dell'autorita' doganale in pendenza di ricorso.

Nota:

Testo emendato come da rettifica pub. in GU 18/4/96, n. L 97.

In vigore dal 22/10/1992 al 24/06/2008

La presentazione di un ricorso non sospende l'esecuzione della decisione contestata.

Tuttavia, l'autorita' doganale puo' sospendere, in tutto o in parte, l'esecuzione della decisione quando abbia fondati motivi di dubitare della conformita' della decisione impugnata alla normativa doganale, o si debba temere un danno irreparabile per l'interessato.

Quando la decisione impugnata abbia per effetto l'applicazione di dazi all'importazione o di dazi all'esportazione, la sospensione dell'esecuzione e' subordinata all'esistenza o alla costituzione di una garanzia. Tuttavia si puo' non esigere detta garanzia qualora, a motivo della situazione del debitore, cio' possa provocare gravi difficolta' di carattere economico o sociale.

[Torna al sommario](#)

